

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME TRE GIORNATE DEI CAMPIONATI DI SERIE C1 E C2 2002/2003

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta della Lega Professionisti Serie C di abbreviazione dei termini relativi alle ultime tre giornate dei Campionati di Serie C1 e C2 per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F.;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare delle ultime tre giornate dei Campionati di Serie C1 e C2;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

Reclami al Giudice Sportivo

Gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24 C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega Professionisti Serie C entro il giorno successivo alla data di effettuazione della gara.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle società interessate;

Reclami alla Commissione Disciplinare

Gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede della Lega entro il giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della relativa tassa.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la Sede della stessa Lega entro le ore 12.00 del giorno successivo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F., mediante trasmissione via telefax;

Appello alla Commissione d'Appello Federale

L'eventuale appello alla C.A.F. – se concernente la regolarità della gara – deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società e del versamento della relativa tassa, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale della Lega che sarà trasmesso alle società interessate a mezzo trasmissione via telefax.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro